



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 47

Capitolo 1a: Semplificazioni per le banche e le società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5

Art. 47a Semplificazioni

Le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR² possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall'osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–46.

Art. 47b Condizioni

¹ Possono beneficiare delle semplificazioni le banche che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:

- a. i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno il 9 per cento per le banche della categoria 4 e ad almeno l'8 per cento per le banche della categoria 5;
- b. la quota media di liquidità è pari ad almeno il 120 per cento;
- c. il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.

¹ RS 952.03

² RS 952.02

² Le società di intermediazione mobiliare che beneficiano delle semplificazioni devono adempiere in ogni momento le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a.

³ Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:

- a. i fondi propri di base; e
- b. la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l'avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.

⁴ La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:

- a. la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 30 novembre 2012³ sulla liquidità (OLiq); e
- b. il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l'articolo 16 OLiq atteso sull'orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

⁵ Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:

- a. la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti e mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
- b. i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.

⁶ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 3–5.

Art. 47c Reiezione della richiesta

La FINMA può respingere la richiesta di semplificazioni se:

- a. non sono adempiute le condizioni secondo gli articoli 47a e 47b;
- b. contro l'istituto interessato è stato avviato un procedimento secondo l'articolo 30 della legge del 22 giugno 2007⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o tale istituto non ha preso i provvedimenti per il ripristino della situazione conforme secondo l'articolo 31 LFINMA negli ambiti seguenti:
 1. norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 2018⁵ sui servizi finanziari,
 2. norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno 2015⁶ sull'infrastruttura finanziaria,
 3. riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo secondo la legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro,
 4. operazioni transfrontaliere;

³ RS 952.06

⁴ RS 956.1

⁵ RS 950.1

⁶ RS 958.1

⁷ RS 955.0

- c. la gestione dei rischi di tasso d'interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d'interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenuto conto dell'insieme dei rischi.

Art. 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni

¹ Gli istituti che non adempiono più le condizioni di cui all'articolo 47b devono notificarlo senza indugio alla FINMA.

² Se constata che un istituto non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all'articolo 47c, la FINMA informa l'istituto.

³ Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda all'istituto un termine perché questi possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all'articolo 47a.

Art. 47e Rinuncia alle semplificazioni

Gli istituti che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all'articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit.

Art. 72 cpv. 1–1^{quater}

¹ Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati interamente o prevalentemente a scopo abitativo.

^{1^{bis}} Gli immobili d'abitazione ad uso personale sono immobili d'abitazione perlopiù utilizzati dal mutuatario stesso.

^{1^{ter}} Gli immobili d'abitazione da reddito sono immobili d'abitazione perlopiù non utilizzati dal mutuatario stesso.

^{1^{quater}} Per la suddivisione delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare nelle categorie di cui ai capoversi ^{1^{bis}} e ^{1^{ter}}, le banche che rientrano nella rilevazione «Nuove ipoteche» della Banca nazionale svizzera di cui all'allegato dell'ordinanza del 18 marzo 2004⁸ sulla Banca nazionale devono utilizzare le definizioni dettagliate degli immobili d'abitazione indicate in questa rilevazione.

Art. 124 cpv. 3–4

³ Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR o alla legge del 24 marzo 1995⁹ sulle borse da:

- a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;

⁸ RS 951.131

⁹ RS 954.1

- b. l'unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest'ultimo comprende un'unità di cui alla lettera a;
- c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un'unità di cui alla lettera a; e
- d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.

⁴ In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.

Art. 126a cpv. 1, frase introduttiva e lett. k

¹ Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:

- k. sono stati emessi con l'approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui in tal modo non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Art. 126b Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite
nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

¹ Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:

- a. adempiono le condizioni di cui all'articolo 126a capoverso 1 lettere a–c e f–i;
- b. sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell'emittente;
- c. possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l'approvazione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

² La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

³ Gli strumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per l'ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»

¹ I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 126a possono essere computati, per l'ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.

² I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all'ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell'ambito dell'acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 20 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.

Art. 132 cpv. 2–2^{bis}

² L'esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129. Essa ammonta:

- a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
 1. per un'unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettera a: al 62 per cento dell'esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
 2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario e di importanti gruppi finanziari subordinati, fatto salvo il numero 1: al 100 per cento dell'esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l'articolo 133,
 3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
 - degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali
 - del 100 per cento dell'esigenza complessiva calcolata sulla base dell'esposizione totale e delle posizioni ponderate, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, dedotto uno sconto secondo l'articolo 133 e
 - del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità,
- b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva.

^{2bis} Se un'unità di una banca attiva a livello internazionale rientra sia nella lettera a che nella lettera c o d dell'articolo 124 capoverso 3, a questa unità si applicano, a livello di gruppo finanziario, le esigenze secondo l'articolo 132 capoverso 2 lettera a e, a livello di singolo istituto, le esigenze secondo il numero 3.

Art. 133 cpv. 2

² Per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l'ammontare dell'esigenza relativa ai fondi supplementari, tenuto conto degli sconti e della riduzione

dell'esigenza a seguito del computo preferenziale di capitale convertibile secondo l'articolo 132 capoverso 4, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

Titolo dopo l'art. 148j

Sezione 6: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 148k «Leverage ratio» semplificato

Per gli istituti della categoria 4 di cui all'allegato 3 OBCR¹⁰, la condizione di cui all'articolo 47*b* capoverso 1 lettera a ammonta:

- a. nel 2020: all'8 per cento;
- b. dal 1° gennaio 2021: al 9 per cento.

Art. 148l Metodi di calcolo per i derivati

¹ Fino al 31 dicembre 2021 gli istituti delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR¹¹ possono calcolare la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell'ambito dei titoli terzo e quarto anche secondo il metodo del valore di mercato conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 2016¹².

² Ciò si applica anche agli istituti della categoria 3 di cui all'allegato 3 OBCR¹³ che hanno posizioni in derivati non rilevanti.

Art. 148m Suddivisione e aliquote di rischio delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

¹ Fino al 31 dicembre 2020 le banche suddividono le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare nelle categorie di cui all'articolo 72 capoversi 1^{bis} e 1^{ter}.

² Le aliquote di rischio di cui all'allegato 3 numeri 3.1–3.7 si applicano:

- a. dal 1° gennaio 2020: alle nuove posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare;
- b. dal 1° gennaio 2021: alle altre posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare.

Art. 148n Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

Le esigenze di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera a numero 2 terzo trattino ammontano:

¹⁰ RS 952.02

¹¹ RS 952.02

¹² RU 2012 5441

¹³ RS 952.02

- a. nel 2021: al 5 per cento;
- b. nel 2022: al 10 per cento;
- c. nel 2023: al 20 per cento.

Consultazione

Allegato 3, n. 3.1–3.7

Classi di posizioni (AS-BRI) senza rating esterni		Aliquota di rischio
		AS-BRI
3. Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare		
3.1 Immobili d'abitazione ad uso personale in Svizzera e immobili d'abitazione all'estero, fino a due terzi del valore venale		35 %
3.2 Immobili d'abitazione ad uso personale in Svizzera e immobili d'abitazione all'estero, oltre i due terzi e fino all'80 % compreso del valore venale		75 %
3.3 Immobili d'abitazione ad uso personale in Svizzera e immobili d'abitazione all'estero, oltre l'80 % del valore venale		100 %
3.4 Immobili d'abitazione da reddito in Svizzera, fino a due terzi del valore venale		35 %
3.5 Immobili d'abitazione da reddito in Svizzera, oltre i due terzi e fino all'80 % compreso del valore venale		161 %
3.6 Immobili d'abitazione da reddito in Svizzera, oltre l'80 % del valore venale		215 %
3.7 Altri immobili e oggetti		100 %

*Allegato 9***2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1320 miliardi di franchi**

Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA
G1	< 686 mia. CHF	0 %	0 %
G2	< 898 mia. CHF	0,125 %	0,36 %
G3	< 1109 mia. CHF	0,25 %	0,72 %
G4	< 1320 mia. CHF	0,375 %	1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1320 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 211 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr